

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1298-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1960
(V. Stampato n. 1271)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro
e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1961

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti

ONOREVOLI SENATORI — Come la relazione governativa al disegno di legge ricorda (Camera Deputati stampato n. 1271) e come ha posto in rilievo il relatore presso l'altro ramo del Parlamento, onorevole Cantalupo, il Protocollo addizionale n. 10, con il quale l'Unione Europea dei Pagamenti è stata prorogata per un anno, ha introdotto solo modifiche formali all'Accordo U.E.P., lasciando inalterata la sua configurazione e la proporzione dei pagamenti tra i Paesi membri.

Com'è noto, il 27 dicembre 1958 l'Unione Europea dei Pagamenti ha cessato di funzionare e, alla stessa data, è entrato in vigo-

re l'Accordo monetario europeo. Tuttavia, come era previsto, l'applicazione transitoria del Protocollo in oggetto ha avuto luogo fino all'applicazione dell'Accordo che sostituisce l'U.E.P., onde si rende necessaria l'approvazione del disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prima di concludere mi sia consentito ricordare che la Commissione finanze e tesoro, con suo parere in data 16 dicembre 1960, ha dichiarato di non aver nulla da osservare sul presente disegno di legge, per la parte di propria competenza.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo per la istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.